



Sentenza n. 3218/2018 pubbl. il 17/12/2018

RG n. 17453/2016

Repert. n. 5181/2018 del 17/12/2018

N. R.G. 17453/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
Sezione Imprese – IV Sezione civile



Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Dr. FLORINI Fabio       | Presidente   |
| Dr.ssa ROSSI Anna Maria | Giudice      |
| Dr.ssa ROMAGNOLI Silvia | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 17453/2016 promossa da:

ATTORI

contro

pagina 1 di 12

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: ARUBAFEC S.P.A. NG CA 9 Serial#: 28811203896082741504d8a73b27d





Sentenza n. 3218/2018 pubbl. il 17/12/2018

RG n. 17453/2016

Repert. n. 5181/2018 del 17/12/2018

**CASSA DI RISPARMIO** (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. **ABRIANI NICCOLO'** del Foro di Firenze, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. **TOROSANTUCCI SARA** in BOLOGNA VIA GALLIERA, 91

CONVENUTA

**OGGETTO: AZIONE RISARCITORIA DEI SOCI EX ARTT. 2377/4° co. E 2379 ter/3° co. C.C.**

Le parti hanno così precisato le conclusioni ad udienza di p.c. del 26.4.2018:

- Per gli attori, come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 20.4.2018 [ "*Voglia il Tribunale Ill.mo, ribadita la già formulata richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., contestata in fatto e in diritto l'avversaria comparsa di costituzione, disattesa e respinta ogni avversaria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, anche di difetto di legittimazione attiva e di carenza di interesse ad agire, e previa qualora occorra rimessione della causa in istruttoria, così g i u d i c a r e*

*A. Nel merito, accertare e dichiarare che le deliberazioni dell'assemblea di Cassa di Risparmio di (a) in sede ordinaria in data 3 luglio 2016 avente ad oggetto l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 e della copertura delle perdite azzerando tutte le riserve e rinviano a nuovo l'importo di Euro 19.850.872,00, e (b) in sede straordinaria in data 3 luglio 2016 avente ad oggetto le seguenti modifiche dello Statuto Sociale: (b.1) "Introdurre il seguente testo dopo il primo comma dell'art. 5 dello Statuto Sociale: "Con delibera dell'Assemblea straordinaria del 3 luglio 2016 è stata conferita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., delega per: (i) aumentare a pagamento in denaro, anche in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo massimo complessivo di euro 280.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale nel numero massimo fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso in funzione del loro prezzi emissione, all'interno di un range compreso tra euro 0,1 per azione ed euro 0,8 per azione; (ii) aumentare a pagamento in denaro il capitale sociale per un importo complessivo massimo di euro 55.198.116,00, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale nel numero fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso in funzione del loro prezzo di emissione, che sarà comunque il medesimo di quello dell'aumento di capitale di cui al punto (i), al servizio di strumenti o diritti da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti prima dell'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al punto (i) esercitabili in una finestra*

pagina 2 di 12

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Ernesto Da: ARUBAFEC S.P.A. NG CA 9 Serial#: 28e1f2bb6969a27415c4d4a73b27d





Sentenza n. 3218/2018 pubbl. il 17/12/2018

RG n. 17453/2016

Repert. n. 5181/2018 del 17/12/2018

*temporale compresa tra il 18° ed il 60° mese successivi alla data di emissione, con facoltà in entrambe le operazioni, anche tra loro scindibili, di determinare tutte le caratteristiche e modalità di esercizio degli strumenti e dei diritti mediante adozione di apposito Regolamento. Dette deleghe potranno essere esercitate entro il 31 dicembre 2016, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, nonché dei criteri fissati nella delibera assembleare, termini e condizioni dell'aumento di capitale. Il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del gruppo ad essa facente capo, del relativo andamento reddituale dell'offerta del Fondo, nonché delle condizioni di mercato prevalenti al momento della determinazione del prezzo"; (b. 2) "abrogare gli attuali commi 2 e 3 dello Statuto Sociale inserendo dopo l'attuale primo comma il testo approvato con la precedente DELIBERA 3", sono contrarie alla legge per le ragioni indicate in narrativa e per l'effetto condannare Cassa di Risparmio a risarcire agli Attori i danni conseguenti, e in particolare:*

(i) quanto al signor *condannare Cassa di Risparmio a risarcire* a risarcire gli Attori i danni conseguenti, e in particolare:  
*condannare Cassa di Risparmio a risarcire* a risarcire gli Attori i danni conseguenti, e in particolare:  
corrispondergli a titolo di risarcimento del danno l'importo di Euro 532.488,60, o la diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio anche mediante liquidazione con valutazione equitativa a termini dell'art. 1226 cod. civ., oltre a rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dal 3 luglio 2016 alla data del suo effettivo pagamento;

(ii) quanto al signor *condannare Cassa di Risparmio a risarcire* a risarcire gli Attori i danni conseguenti, e in particolare:  
*condannare Cassa di Risparmio a risarcire* a risarcire gli Attori i danni conseguenti, e in particolare:  
corrispondergli a titolo di risarcimento del danno l'importo di Euro 113.957,55, o la diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio anche mediante liquidazione con valutazione equitativa a termini dell'art. 1226 cod. civ., oltre a rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dal 3 luglio 2016 alla data del suo effettivo pagamento;

(iii) quanto a *condannare Cassa di Risparmio a risarcire* a risarcire gli Attori i danni conseguenti, e in particolare:  
*condannare Cassa di Risparmio a risarcire* a risarcire gli Attori i danni conseguenti, e in particolare:  
a corrisponderle a titolo di risarcimento del danno l'importo di Euro 316.272,60, o la diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio anche mediante liquidazione con valutazione equitativa a termini dell'art. 1226 cod. civ., oltre a rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dal 3 luglio 2016 alla data del suo effettivo pagamento;

(iv) quanto alla signora *condannare Cassa di Risparmio a risarcire* a risarcire gli Attori i danni conseguenti, e in particolare:  
*condannare Cassa di Risparmio a risarcire* a risarcire gli Attori i danni conseguenti, e in particolare:  
corrisponderle a titolo di risarcimento del danno l'importo di Euro 17.633,70, o la diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio anche mediante liquidazione con valutazione

pagina 3 di 12

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Ernesto Da: ARUBAFEC S.P.A. NG CA 9 Serial#: 28e1f2bb08569a27415c4d4a73b27d









Sentenza n. 3218/2018 pubbl. il 17/12/2018

RG n. 17453/2016

Reper. n. 5181/2018 del 17/12/2018

(xi) quanto a *condannare Cassa di Risparmio* a corrispondere a titolo di risarcimento del danno l'importo di Euro 331.865,10, o la diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio anche mediante liquidazione con valutazione equitativa a termini dell'art. 1226 cod. civ., oltre a rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dal 3 luglio 2016 alla data del suo effettivo pagamento;

(xii) quanto a *condannare Cassa di Risparmio* a corrispondere a titolo di risarcimento del danno l'importo di Euro 153.099,45, o la diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio anche mediante liquidazione con valutazione equitativa a termini dell'art. 1226 cod. civ., oltre a rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dal 3 luglio 2016 alla data del suo effettivo pagamento;

(xiii) quanto alla signora *condannare Cassa di Risparmio* a corrispondere a titolo di risarcimento del danno l'importo di Euro 165.970,35, o la diversa somma che sarà accertata in corso di giudizio anche mediante liquidazione con valutazione equitativa a termini dell'art. 1226 cod. civ., oltre a rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dal 3 luglio 2016 alla data del suo effettivo pagamento.

B. In via istruttoria, ribadita la già formulata richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.:

B.1 ammettere i seguenti capitoli di prova testimoniale:[...]

B.2 ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c.: [...]

B.3 disporre consulenza tecnica d'ufficio [...]

C. In ogni caso, *condannare Cassa di Risparmio* al pagamento in favore di ciascuno degli Attori del compenso e delle spese di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”]

- per parte convenuta, come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 19.4.2018 [“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in materia di Impresa, integralmente rigettare, poiché inammissibili, anche per difetto di legittimazione attiva e carenza di interesse ad agire di parte attrice, nonché infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, le domande tutte degli attori. In denegata ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità della CASSA DI RISPARMIO con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno, determinare quest'ultimo tenendo conto della condotta colposa di parte attrice nella sua causazione ex art. 1227, comma 2, c.c..

Con vittoria delle spese di lite.

In via istruttoria, la CASSA DI RISPARMIO

pagina 5 di 12

ON

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 9 Serial#: 28e1f2bb856569a2741f54d4a73b27d





Sentenza n. 3218/2018 pubbl. il 17/12/2018

RG n. 17453/2016

Repart. n. 5181/2018 del 17/12/2018

*si oppone alla richiesta di CTU [...]"*

#### MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato dal difensore a mezzo PEC in data 10.11.2016 ed altri dodici soggetti, nella loro qualità di soci di BANCA (nel prosieguo anche solo la banca o ) convenivano in giudizio la banca innanzi all'intestato tribunale sezione specializzata in materia di impresa per sentirla condannare a risarcire loro il danno derivante dall'adozione di due delibere in data 3.7.2016: la prima in sede ordinaria avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di esercizio 2015, la seconda in sede straordinaria avente ad oggetto la delega al CdA ex art. 2443 c.c. per l'aumento del capitale sociale fino ad € 280.000.000,00 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441/5° co. c.c., delega poi esercitata dal CdA con delibera del 15.7.2016 con cui si aumentava il capitale sociale della banca nei termini detti con integrale sottoscrizione da parte dello Schema Volontario del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi il quale diveniva pertanto socio quasi totalitario al 95,3% del capitale sociale.

Lamentavano gli attori *i*) di non poter impugnare dette delibere per due ordini di ragioni: la mancanza di legittimazione ad impugnare derivante dallo sbarramento del 5% di partecipazione al capitale sociale posto dall'art. 2434 bis/2° co. c.c. in tema di impugnazione di delibera di approvazione di bilancio di s.p.a.; e il verificarsi della circostanza prevista dall'art. 2379 ter/2° co. c.c. secondo cui l'invalidità della deliberazione di aumento di capitale nelle società quotate in borsa non può più essere fatta valere dopo che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito, come nel caso di specie *ii*) di avere subito per effetto di dette deliberazioni grave danno consistente nella perdita di valore delle proprie azioni e nella diluizione delle loro partecipazioni in conseguenza dell'aumento di capitale riservato.

In punto di fatto esponevano *i*) che aveva subito negli ultimi anni svariate visite ispettive di Banca d'Italia, l'ultima delle quali, nel 2015, aveva verificato il portafoglio crediti verso la clientela e concluso per l'adeguamento in incremento del fondo rettifiche su crediti problematici nella misura di 115,5 mln *ii*) che la banca aveva integralmente recepito le richieste di BI predisponendo una situazione economico-patrimoniale al 18.3.2016 (la Situazione Patrimoniale) in ulteriore incremento del fondo sino a 176,4 mln, la quale tuttavia veniva disattesa dal CdA che predisponendo una bozza di bilancio con rettifiche ancora superiori la cui approvazione, nondimeno, veniva ripetutamente posticipata *iii*) che infine, avviatasi una negoziazione esclusiva con il Fondo Interbancario di Tutela dei depositi (il Fondo) che si era dichiarato disponibile a sottoscrivere un aumento di capitale di 280 mln a certe condizioni, il CdA approvava nella seduta dell'8.6.2016 un progetto di bilancio che recepiva rettifiche al valore dei

pagina 6 di 12

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Emesso Da: ARUBAPECS P.A. NG CA 9 Serial#: 28e1f2bb6969a2741f54d4a73b27d





Sentenza n. 3218/2018 pubbl. il 17/12/2018

RG n. 17453/2016

Reper. n. 5181/2018 del 17/12/2018

crediti pari ad € 375,1 mln in adesione alle indicazioni di *advisor* del Fondo iv) che le rettifiche come infine approvate determinavano un risultato negativo di esercizio pari ad € 252,1 mln laddove l'adozione delle rettifiche di cui alla situazione economico-patrimoniale al 18.3.2016 avrebbe determinato una perdita di 67,4 mln.

In punto di diritto deducevano che entrambe le delibere erano contrarie alla legge e in particolare i) la deliberazione di approvazione del bilancio 2015 perché prevedeva rettifiche del valore dei crediti eccessive e ingiustificate e svalutava integralmente l'avviamento relativo a Banca (a suo tempo acquisita da ) cosicché le relative voci di bilancio non erano rappresentate in modo veritiero e corretto; ii) la deliberazione di aumento di capitale perché per effetto della alterazione delle predette voci di bilancio il prezzo di emissione delle nuove azioni era stato determinato in modo errato, non "in base al valore del patrimonio netto" come disposto dall'art. 2441/6° co. c.c.

A fondamento della domanda gli attori producevano relazione di "Stima del danno subito dagli azionisti storici di Banca in seguito all'aumento di capitale riservato al fondo interbancario di tutela dei depositi" che constava di n. 24 allegati (a cura Prof. ).

Si costituiva BANCA eccependo la carenza di legittimazione attiva/carenza di interesse ad agire degli attori sulla base del rilievo che non vi era alcuna incidenza diretta tra l'approvazione delle due delibere assembleari del 3.7.2016 e l'ipotetico danno subito dal singolo azionista, che l'unica deliberazione che in astratto era eziologicamente ricollegabile al preteso danno era quella del CdA del 15.7.2016 con cui dando attuazione alla delega conferita dall'assemblea veniva deliberato l'aumento di capitale, che tuttavia tale delibera non era stata fatta oggetto di censura ex art. 2388/4° co. c.c., che la richiesta di risarcimento danni era preclusa in assenza di specifica domanda di annullamento della delibera Cda, che ultroneo era il richiamo all'art. 2379 ter/2° co. c.c. che concerne esclusivamente l'ipotesi che l'aumento di capitale sia deliberato dall'assemblea.

Nel merito contestava la ricorrenza dei presupposti di legge per l'impugnativa e, in particolare, la contrarietà a legge delle deliberazioni assembleari impugnate, siccome censurate sotto il profilo della non convenienza economica dell'operazione di aumento di capitale e sulla non congruità delle rettifiche apportate al bilancio 2015, laddove la convenienza e l'opportunità di una delibera per l'interesse della società non è appuntabile né sindacabile secondo il noto principio della *business judgement rule* da cui discende che il controllo del giudice è circoscritto alla verifica di conformità a legge e statuto.

pagina 7 di 12

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Ernesto Da: ARUBAFEC S.P.A. NG CA 9 Serial#: 28e1f2bb6969a27415c4d4a73b27d







Sentenza n. 3218/2018 pubbl. il 17/12/2018

RG n. 17453/2016

Reper. n. 5181/2018 del 17/12/2018

Il giudice rimetteva la causa alla decisione del collegio ai sensi dell'art. 187 c.p.c. ritenendo che le questioni pregiudiziali/preliminari di merito sollevate da parte convenuta potessero essere idonee a definire la causa, senza necessità di assegnare i termini ex art. 183/6° co. c.p.c.

In via preliminare di rito va rilevato quanto segue.

In caso di rimessione della causa a sentenza ai sensi dell'art. 187 c.p.c., per la decisione di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito, il collegio è investito del potere di decisione dell'intera controversia (cfr. *ex multis* Cassazione civile, sez. I, 07/10/2011, n. 20641) sicchè le parti sono tenute a precisare integralmente le conclusioni, anche in via istruttoria, in mancanza delle quali il giudice deve decidere la causa allo stato delle emergenze istruttorie eventualmente esistenti (cfr. *ex multis* Cassazione civile, sez. I, 07/10/2011, n. 20641).

Nella fattispecie, gli attori nel precisare le conclusioni anche in via istruttoria, hanno dato corso a produzione di documenti di cui la banca convenuta chiede l'espunzione dal fascicolo di causa perché inammissibile.

Il collegio valuta la produzione inammissibile.

Invero, come detto, la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 187 c.p.c. investe il giudice dell'intera controversia e dunque anche della decisione nel merito se il giudice dispone, sulla base degli atti introduttivi e dei documenti allegati, di esaurienti elementi di giudizio; in ipotesi contraria, il giudice è tenuto alla rimessione in istruttoria con assegnazione dei termini istruttori ex art. 183/6° co. c.p.c..

In entrambi i casi, la produzione di documenti in sede di p.c. è inammissibile.

Ciò è evidente ove la causa venga decisa sulla base delle risultanze processuali già esistenti prima della precisazione delle conclusioni: l'ulteriore produzione documentale non era autorizzata e ai fini del decidere non è necessario alcun altro approfondimento istruttorio né acquisizione documentale.

Ma anche qualora la causa non sia decidibile allo stato degli atti e dunque venga rimessa in istruttoria, la valutazione di ammissibilità e rilevanza delle nuove richieste istruttorie e dei nuovi documenti (specie se provenienti da una sola parte, come nella fattispecie) va rimessa alla prosecuzione del giudizio in istruttoria.

Venendo alle questioni preliminari di merito sollevate *in limine litis* dalla banca convenuta, osserva il collegio che i rilievi espressi, pur fondati, non attengono in realtà alla ricorrenza dei presupposti

pagina 8 di 12

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Ernesto Da: ARUBAFEC S.P.A. NG CA 3 Bernat# 28e1f2bb856569a2741f54d4a73b27d





dell'azione sotto i profili sollevati dalla banca (legittimazione ad agire e interesse ad agire), ma, piuttosto, alla fondatezza della domanda.

Deduce, nello specifico, la banca che l'ipotetico danno lamentato dagli attori (cioè il differenziale tra il valore delle azioni della banca qualora si fosse approvato un bilancio 2015 in linea con la Situazione Patrimoniale rispetto al valore delle azioni medesime sulla base del bilancio approvato) non è riconducibile eziologicamente alle delibere censurate; deduce inoltre la banca che gli attori avrebbero dovuto, semmai, impugnare la delibera del CdA del 15.7.2016, l'unica in virtù della quale veniva attribuito ad ogni azione il valore di € 0,50 procedendosi poi all'emissione di 560.000.000 nuove azioni da proporre alla sottoscrizione del Fondo; deduce infine la banca che gli attori non lamentano dati di bilancio errati o falsificati, né comportamenti abusivi od omissivi da parte degli organi gestori e di controllo, bensì la non convenienza economica dell'operazione di aumento di capitale e l'eccessiva prudenza delle rettifiche di bilancio, ciò che esula dal controllo di legalità demandato al giudice e attiene invece al merito non sindacabile delle scelte gestorie (cd. *business judgement rule*).

I rilievi sono esatti: in effetti le delibere *de quibus* non hanno una incidenza diretta rispetto al danno che gli attori avrebbero subito dalla perdita di valore delle proprie azioni e dalla diluizione della partecipazione in conseguenza dell'aumento del capitale sociale, essendo entrambe premesse necessarie ma non sufficienti alla produzione del danno e, piuttosto, essendo direttamente causativa di pregiudizio la delibera consiliare di aumento del capitale sociale riservato al Fondo; è altresì vero che gli attori si dolgono della non congruità delle rettifiche del valore dei crediti e della svalutazione dell'avviamento della partecipata Banca perché non necessarie ed eccessive e dunque appuntano il merito gestorio e non la contrarietà del bilancio alla legge; è infine corretto il rilievo secondo cui proprio la premessa da cui muovono gli attori, e cioè il pregiudizio che sarebbe loro derivato dall'aumento di capitale, li avrebbe legittimati ad impugnare la delibera del CdA del 15.7.2016 ex art. 2388/4° co. c.c. che, oltretutto, non prevede alcuna soglia minima di partecipazione sociale.

Tuttavia, tali rilievi non attengono alla legittimazione ad agire, che nella fattispecie sussiste in capo agli attori quali soci della banca che si ritengono lesi da una delibera di aumento di capitale sociale contraria alla legge che avrebbe arrecato loro pregiudizio; nè l'interesse ad agire ex art. 2377/4° co. c.c. per il risarcimento del danno in tesi derivante dalla delibera impugnata viene meno per il fatto che i soci avrebbero potuto impugnare la delibera dell'organo consiliare o che il preteso danno sia solo indirettamente riconducibile alle delibere assembleari *de quibus*.

I rilievi, come detto, attengono piuttosto alla fondatezza della domanda.





Sentenza n. 3218/2018 pubbl. il 17/12/2018

RG n. 17453/2016

Reper. n. 5181/2018 del 17/12/2018

Venendo dunque al merito, l'assunto su cui poggia l'intera prospettazione attorea è che il bilancio infine approvato con delibera assembleare in data 3 luglio 2016 non rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico di Banca al 31 dicembre 2015, ciò da cui discenderebbe la contrarietà alla legge di entrambe le delibere assembleari del 3.7.2016.

Più diffusamente, sostengono gli attori che nella Situazione Economico Patrimoniale del 18.3.2016 (doc. 2 Attori) la Banca aveva integralmente recepito le richieste di rettifica dei valori dei crediti problematici formulate da Banca d'Italia, rettifiche per complessivi euro 161 mln che portavano a un risultato economico negativo con una perdita di esercizio per il 2015 pari ad € 67,4 mln, ma il nuovo consiglio di amministrazione di Banca (integralmente rinnovato il 1° febbraio 2016) invece di procedere all'approvazione del progetto di bilancio sulla base della Situazione Economico Patrimoniale del 18.3.2016, dopo aver ripetutamente rinviato l'approvazione del progetto di bilancio che evidenziava rettifiche prudenziali di valore dei crediti problematici quantificate in complessivi € 184 mln (e dunque con un incremento di € 24 mln rispetto ai dati di cui alla Situazione Economico Patrimoniale del 18.3.2016), avviava una negoziazione in esclusiva con il Fondo Interbancario di tutela dei Depositi senza tener conto delle manifestazioni di interesse di diversi azionisti privati e recepiva pedissequamente le rettifiche indicate dall'*advisor* del Fondo, (rettifiche per 375,1 mln 15 - e così superiori di Euro 191,1 mln rispetto alla precedente quantificazione di cui alla bozza di bilancio del 25 marzo e di addirittura Euro 214,1 mln rispetto alla quantificazione di cui alla Situazione Economico Patrimoniale del 18.3.2016 - e che portavano a un risultato economico negativo pari a Euro 252,1 mln), approvando il nuovo progetto di bilancio 2015 nella seduta dell'8 giugno 2016.

In sostanza gli attori si dolgono del progressivo incremento delle rettifiche al valore dei crediti, che ritengono eccessive e non necessarie all'adeguamento prudenziale dei crediti deteriorati e, piuttosto, rispondenti ai *desiderata* del Fondo.

Ora, è indubitabile che le rettifiche effettuate sui crediti abbiano fortemente condizionato il risultato economico dell'esercizio e di conseguenza l'entità dell'operazione di ricapitalizzazione, tuttavia è fuori discussione che la banca necessitasse di un robusto intervento di ristrutturazione e di ricapitalizzazione nell'ambito di un processo di revisione (*supervisory review and evaluation process*, o SREP) avviato nel 2015 da Banca d'Italia, responsabile della vigilanza sulla banche italiane *less significant* o LSI sotto la supervisione della BCE (cfr. relazione Prof. aff. 7 e all. 19), sicchè l'intervento a gamba tesa dello Schema Volontario del Fondo Interbancario di tutela dei depositi è da valutarsi provvidenziale e salvifico per la banca, in prospettiva di salda continuità aziendale in un quadro politico sempre più

pagina 10 di 12

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Ernesto Da: ARUBAFEC S.P.A. ING CA 3 Bernat# 28e1f2bb08569a2741f5c4d4a73b27d





Sentenza n. 3218/2018 pubbl. il 17/12/2018

RG n. 17453/2016

Reper. n. 5181/2018 del 17/12/2018

connotato da incisivi controlli europei e nel superiore interesse nazionale della tutela del risparmio (cfr. art. 47 Cost.).

D'altronde, le doglianze attoree attengono ad un tema, quello dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche, caratterizzato da estrema soggettività, laddove *“la quantificazione delle rettifiche in questione non può essere fatta in termini oggettivi, ma dipende .. dai criteri prescelti da chi le effettua”* (cfr. relazione di stima Prof. aff. 13), sicchè nell'ottica di un finanziatore esterno che decide di intervenire a ricapitalizzare una banca con la sottoscrizione di un aumento di capitale di 280 milioni di euro, è più che comprensibile che siano richieste rettifiche di estrema sicurezza a voci di bilancio quali i crediti deteriorati che, se di elevata incidenza, costituiscono uno dei fattori di maggiore debolezza del sistema bancario, specie in un momento storico non transuente, quale quello attuale, di notevole incertezza sulle prospettive di crescita del paese, fiaccato da una pesantissima crisi economica ormai decennale.

Così stando le cose, è evidente che l'unico cardine su cui ruota l'azione attorea – e cioè la contrarietà alla legge delle delibere assunte in data 3 luglio 2016 dall'assemblea della banca in sede ordinaria e straordinaria, laddove la contrarietà a legge è dedotta unicamente in chiave di errata valutazione delle rettifiche sui crediti (e di errata svalutazione della partecipata Banca ) perché eccessive, non congrue e non necessarie – è riduttivo e oltremodo errato: riduttivo perché non tiene conto del contesto politico ed economico sommariamente delineato, errato perché le rettifiche sui crediti deteriorati, quali che siano, sono determinate sulla base di criteri che non attengono alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico-patrimoniale dell'impresa bancaria, ma alla opportunità e discrezionalità gestoria, che è preclusa al sindacato di legalità demandato al giudice adito ex art. 2377 c.c.

In ultima analisi, osserva il collegio che le conseguenze economiche di una delibera non contraria alla legge non sono prefigurabili come danno risarcibile.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (superiore ad € 3.000.000,00) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltesi e aumento del complessivo compenso ex art. 6 D.M. cit., oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.

pagina 11 di 12

Firmato Da: MAZZONE EMILIO Ernesto Da: ARUBAFEC S.P.A. NG CA 9 Serial#: 28e1f2bb856569a27416c4d4a73b27d







Sentenza n. 3218/2018 pubbl. il 17/12/2018

RG n. 17453/2016

Repart. n. 5181/2018 del 17/12/2018

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da + 12 nei confronti di CASSA DI RISPARMIO con atto di citazione notificato in data 10.11.2016, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

**NON AMMETTE** i documenti prodotti telematicamente dagli attori in data 20.4.2018;

**RIGETTA** ogni domanda attorea;

**CONDANNA** gli attori in solido fra loro al rimborso in favore di CASSA DI RISPARMIO delle spese di lite, che liquida in € 17.000,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale in data 6.12.2018

Il Giudice est.

Dr.ssa Silvia Romagnoli

Il Presidente

Dr. Fabio Florini

Depositato in Cancelleria

li 17.12.18



Il Funzionario Giudiziario  
**Dott. Emilio Mazzone**

pagina 12 di 12

